CAMERA DEI DEPUTATI N. 1890

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AZZARO, ROGNONI, GITTI, CRISTOFORI, FERRARI SILVESTRO, SEGNI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SILVESTRI, USELLINI, ZARRO, ZOLLA, ANDREOLI, ARMELLIN, AZZOLINI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BROCCA, CARLOTTO, CARRUS, COLONI, DEGENNARO, DEL MESE, FALCIER, FRANCHI ROBERTO, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MORA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROSSI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SANZA, SENALDI, SINESIO, SORICE, STEGAGNINI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 6 luglio 1984

Nuove norme sulla responsabilità amministrativa patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo gli articoli 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato), i funzionari e gli impiegati statali sono tenuti a risarcire il danno che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionano alla pubblica amministrazione, per effetto di un'azione od omissione, anche solo colposa. Per l'accertamento di tale responsabilità, i funzionari e i dipendenti statali sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti (articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sull'ordinamento della Corte dei conti).

A loro volta, gli amministratori e i dipendenti delle regioni sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni d'obblighi di funzioni o di servizio, « secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato » (articolo 30 della legge 19 maggio 1976, n. 335, contenente princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni); ed anche essi, come i dipendenti dello Stato, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti (articolo 31 della legge citata).

Per gli amministratori e gli impiegati degli enti locali, invece, l'articolo 265 della legge comunale e provinciale, approva-

ta con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (successivamente modificato) stabilisce che l'azione per far valere le loro responsabilità, per quanto si riferisce ai danni arrecati all'ente, « è di competenza dell'autorità giudiziaria ». La stessa regola è sancita dalla legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, riguardo ai dipendenti degli enti locali della Sicilia.

Come si vede, tutte le norme ora citate hanno ad oggetto quella particolare forma di responsabilità dei pubblici amministratori e dipendenti, che consegue al fatto che essi cagionino un danno all'amministrazione e che, malgrado qualche incertezza dottrinale sulla sua denominazione, viene in genere qualificata come responsabilità amministrativa (v. ALESSI, *Responsabilità amministrativa patrimoniale*, in Noviss. digesto italiano XV, 622; nonché SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, 1974, 217).

Risulta altresì dalle norme indicate che l'accertamento giurisdizionale della suddetta forma di responsabilità è soggetta a un diverso regime, per quanto attiene all'organo competente, a seconda che si tratti di funzionari statali e regionali ovvero di amministratori e dipendenti degli enti locali. Ai fini di valutare l'opportunità e i modi di una riforma legislativa sul punto, conviene illustrare sommariamente i tratti salienti della disciplina normativa concernente la cosiddetta responsabilità amministrativa, con riferimento alle altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

In questo quadro, mentre la responsabilità penale e quella disciplinare appaiono estranee alla materia che interessa, per i caratteri peculiari che le connotano, assumono particolare rilievo le varie forme di responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari e dipendenti. Tra esse si distinguono anzitutto da una parte le responsabilità verso terzi e dall'altra le responsabilità verso l'amministrazione.

Sotto il primo profilo, tutti i pubblici dipendenti sono direttamente responsabili, ai termini dell'articolo 28 della Costituzione, dei danni conseguenti alla violazione dei diritti. Questa responsabilità è peraltro limitata ai casi di dolo e colpa grave, sia per gli impiegati civili e per gli operai dello Stato (articoli 22 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e articolo 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90) sia per gli amministratori e gli impiegati degli enti locali (articolo 261 del testo unico, della legge comunale e provinciale). In entrambe le ipotesi, i giudizi relativi sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Sull'altro versante, che è poi quello che viene in specifica considerazione ai fini che interessano, la responsabilità patrimoniale di pubblici funzionari (verso l'amministrazione) si distingue in responsabilità contabile, formale e amministrativa (che è quella cui hanno riguardo le norme ricordate all'inizio).

La responsabilità contabile è quella propria degli agenti contabili e cioé dei funzionari dello Stato, degli altri enti territoriali, nonché delle istituzioni o enti da essi dipendenti, che abbiano maneggio di valori o di cose dell'amministrazione (contabili di diritto), o che si siano ingeriti, senza averne titolo, nel maneggio di pubblico denaro (contabili di fatto).

Per la sussistenza di tale responsabilità è sufficiente la colpa dell'agente e per molto tempo si è ritenuto in dottrina e giurisprudenza, ed ancora oggi si ritiene da taluno, che per la prova della colpevolezza, basterebbe l'accertamento della deficienza numerica o qualitativa delle cose o dei valori nella disponibilità dell'agente, a meno che egli non riesca a dimostrare, con un'inversione dell'onere della prova, che la deficienza si sia verificata per naturale deperimento o per forza maggiore. In contrario, si è andato però affermando, anche in giurisprudenza (Corte dei conti, sezioni riunite, 11 novembre 1957, n. 54), un orientamento interpretativo, secondo il quale, in sede processuale, è necessario dare la prova positiva della colpa dell'agente, perché sia possibile ritenerlo responsabile.

In qualche modo assimilabile a quella contabile (o, secondo altri, a quella amministrativa) è la cosiddetta responsabi-

lità formale, nella quale incorrono, ai sensi degli articoli 252-253 e 256-257 del testo unico della legge comunale e provinciale, gli amministratori degli enti locali (e quelli delle istituzioni di beneficenza, a norma dell'articolo 30 della legge relativa) che procedono a spese, impegni, stanziamenti di bilancio, emissione di titoli cambiari e assunzione di limiti, senza il rispetto dei modi e dei limiti prescritti dalla legge. Al riguardo, la giurisprudenza prevalente, pur non parlando più di responsabilità formale ed escludendone comunque il carattere punitivo, non ritiene tuttavia necessaria la prova di un danno effettivo dell'amministrazione. Invece questo requisito dell'esistenza di un danno effettivo è indispensabile in tutti i casi di ordinaria responsabilità contabile (sulle forme di responsabilità in questione, vedi, tra gli altri, SANDULLI, op. cit., 218-220; ALESSI, *Responsabilità contabile,* in Noviss. dg. it., XV 667 e seguenti; VIRGA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione,* Milano, 1966, 470 e seguenti).

La responsabilità amministrativa patrimoniale, a differenza di quella contabile, prescinde dal maneggio di cose o denaro, e presuppone, come si desume dalle norme prima ricordate, che il pubblico funzionario abbia cagionato un danno all'amministrazione, per effetto della violazione di obblighi inerenti al servizio. Essa sussiste anche per la rivalsa da parte dell'amministrazione dei danni che la stessa sia stata costretta a risarcire a terzi per fatti dei propri agenti nell'esercizio dei compiti istituzionali.

Sono assoggettati a questa forma di responsabilità tutti coloro che siano legati da un rapporto di servizio con lo Stato (e quindi anche i ministri), con le regioni, con gli enti pubblici territoriali (comuni, province e consorzi), con le istituzioni amministrative (articolo 261 della legge comunale e provinciale) e in genere con ogni altro ente pubblico (stando a quanto comunemente ritiene la giurisprudenza della Corte dei conti). Rimangono esclusi i rapporti di impiego o di servizio che non abbiano carattere volontario, ma coattivo, com'é ad esempio per i militari in servizio di leva.

Per il riconoscimento della responsabilità, è necessario che l'amministrazione abbia subìto un danno, e cioé una concreta menomazione patrimoniale; che esista un nesso causale tra il danno e il comportamento del pubblico dipendente; che quest'ultimo abbia agito non solo con coscienza e volontà, ma con dolo o quanto meno per colpa.

Per i dipendenti statali e regionali è di regola sufficiente la colpa semplice, mentre occorre il dolo o la colpa grave, nel caso di un'azione di rivalsa dell'amministrazione statale contro impiegati, operai o militari addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici.

Per gli amministratori e dipendenti degli enti locali invece, è sempre necessario il dolo o la colpa grave (articolo 261, della legge comunale e provinciale).

La responsabilità amministrativa patrimoniale è riconducibile, secondo l'opinione unanime di dottrina e giurisprudenza, ai princìpi generali fissati in materia dal codice civile (articoli 1218 e seguenti del codice civile) ed ha carattere contrattuale, appunto in quanto presuppone l'esistenza di un rapporto di impiego o di servizio. Non diversamente, in sostanza, la responsabilità contabile, di cui si è prima parlato, rientrerebbe negli schemi privatistici dell'inadempimento contrattuale (articolo 1226 del codice civile).

Dalla natura contrattuale della responsabilità deriva che l'azione si prescrive in dieci anni (*ex* articolo 2946 del codice civile) ma per gli amministratori e dipendenti degli enti locali la prescrizione è legislativamente stabilita dall'articolo 265 della legge comunale e provinciale in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso (cfr. su questa forma di responsabilità, ALESSI, *Responsabilità amministrativa patrimoniale,* cit.; SANDULLI, op. cit. 217-218; VIRGA, op. cit., 466 e seguenti; nonché, soprattutto per le differenze con la responsabilità contabile, BUSCEMA, *La giurisdizione contabile,* Milano, 1969, 194-203).

In ordine alle competenze giurisdizionali, l'accertamento della responsabilità contabile dei funzionari e impiegati dello Stato appartiene tradizionalmente alla Corte dei conti, che tuttora la esercita, secondo le leggi in materia di contabilità pubblica. La Corte dei conti è parimenti competente per la responsabilità contabile e formale degli amministratori e dei dipendenti delle regioni, e ciò a norma degli articoli 18 e 31 della ricordata legge n. 335 del 1976. Già in precedenza del resto una previsione del genere era stata espressamente formulata a proposito della Regione siciliana dal decreto-legislativo 6 maggio 1948; mentre dal canto suo la Corte costituzionale, argomentando dalla natura immediatamente precettiva dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, secondo cui « la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica », aveva ritenuto, prima della legge più volte citata, che la disciplina per i giudizi contabili contro i dipendenti statali fosse applicabile anche ai funzionari e amministratori delle regioni, a statuto speciale o ordinario (v. sentenze n. 110 del 1970 e n. 211 del 1972).

Invece, per la responsabilità contabile e formale degli amministratori e dipendenti degli enti locali (cioé province, comuni, consorzi, istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti minori considerati da leggi speciali), la giurisdizione apparteneva fino ad epoca recente ai Consigli di prefettura; così come, per la Valle d'Aosta, le attribuzioni suddette risultavano trasferite alla Giunta giurisdizionale amministrativa di quella Regione. Senonché le norme che prevedevano l'istituzione dei Consigli di prefettura e della Giunta della Valle d'Aosta sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, le prime con sentenza del 3 giugno 1966, n. 55, le altre con sentenza n. 33 del 20 aprile 1968. Venuta meno di conseguenza la loro giurisdizione, la materia che ne formava oggetto è passata alla competenza della Corte dei conti, che prima ne giudicava in grado di appello. La Corte dei conti, d'altra parte, sulla base della ritenuta natura precettiva dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, ha esteso la propria giurisdizione contabile agli amministratori di tutti gli enti pubblici; per cui si può dire che la giurisdizione in tema di responsabilità contabile nei confronti di tutti indistintamente i funzionari e dipendenti pubblici, dello Stato e di altri enti è oggi accentrata nella Corte dei conti. Il relativo giudizio comincia con la presentazione del rendiconto da parte dell'agente contabile, di diritto o di fatto, e si svolge secondo una procedura che non interessa qui descrivere.

Interessa invece mettere in rilievo che a questa unità della giurisdizione contabile non corrisponde un eguale carattere della giurisdizione in tema di responsabilità civile.

In proposito, la competenza spetta alla Corte dei conti, in virtù delle norme richiamate all'inizio, per i funzionari e gli impiegati statali, per gli amministratori e i dipendenti delle regioni (per i quali, già prima della legge n. 335 del 1976, la Corte costituzionale si pronuncia in questo senso, con sentenza n. 68 del 5 aprile 1971), nonché per gli altri enti pubblici, diversi dallo Stato (come ad esempio l'ENEL) ai quali la Corte dei conti ha esteso, in via interpretativa, la propria giurisdizione.

Invece « gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle province e dei consorzi, nonché delle istituzioni amministrative o dipendenti degli enti predetti » (così come testualmente si esprime l'articolo 261 della legge comunale e provinciale) sono assoggettati, per quanto riguarda l'accertamento della loro responsabilità amministrativa, alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria; e lo stesso vale, in base alla richiamata legge regionale n. 16 del 1963, per i dipendenti degli enti locali nella regione Sicilia.

Nei casi ora accennati, il giudizio si svolge secondo le normali regole del processo civile, mentre davanti alla Corte dei conti il giudizio è promosso, almeno di regola, con atto di citazione del procuratore generale presso la Corte stessa. Sen-

za che occorra soffermarsi sullo svolgimento della procedura, basta aggiungere che, in caso di condanna, la Corte dispone di un potere equitativo nella determinazione della somma da porre a carico dei responsabili (cosiddetto potere riduttivo), nel senso che può condannarli al pagamento di una parte soltanto del danno accertato o del valore perduto (articolo 50, secondo comma della legge sulla Corte dei conti). Per pacifica giurisprudenza, invece, la Corte non dispone di analogo potere nei giudizi di responsabilità contabile (cfr. sulla parte qui trattata, gli autori citati nei paragrafi precedenti).

Come risulta da quanto fin qui si è detto, la responsabilità contabile e quella amministrativa, pur con le differenze che le connotano, hanno tuttavia, almeno nella maggior parte dei casi, un carattere comune che è costituito dal danno « erariale » e cioè dal danno che il pubblico dipendente cagiona con la propria azione e omissione all'ente cui è legato da un rapporto di servizio. Le due forme di responsabilità peraltro sono riconducibili ad unità, nei limiti in cui il loro accertamento è rimesso alla competenza della Corte dei conti (v. sul punto, BUSCEMA, opera citata 203 e seguenti); ciò in quanto, in entrambe le ipotesi, malgrado le differenti modalità che presentano, per taluni aspetti, le due procedure, (la più significativa è quella concernente il cosiddetto potere riduttivo) la giurisdizione della Corte dei conti è contraddistinta da caratteri unitari. Ed infatti, nelle materie di propria competenza, la Corte è giudice esclusivo dei diritti e degli interessi e conosce tutte le questioni pregiudiziali e incidentali, salvo l'incidente di falso; i suoi giudizi inoltre non sono giudizi di parte, ma hanno carattere inquisitorio e sindacatorio, nel senso che non sono legati alle richieste delle parti e nemmeno a quelle del procuratore generale.

Di fronte a questa sostanziale unità di disciplina, la responsabilità amministrativa (patrimoniale) degli amministratori e degli impiegati degli enti locali ed istituzioni da essi dipendenti appare invece regolata in modo anomalo e del tutto particolare.

Sinteticamente e sulla base di quanto si è detto, i punti di differenza possono essere così riassunti. Gli amministratori e dipendenti degli enti locali, diversamente dai dipendenti dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici:

a) rispondono solo dei danni arrecati con dolo o colpa grave;

b) nei loro confronti la relativa azione può essere promossa dagli organi dell'ente danneggiato o dall'autorità di vigilanza, anziché dal procuratore generale presso la Corte dei conti;

c) l'azione per danni si prescrive in cinque anni invece che in dieci;

d) la cognizione del giudizio spetta all'autorità giudiziaria ordinaria e non alla Corte dei conti, con la conseguenza tra l'altro che non può essere esercitato nei loro riguardi il « potere riduttivo », e cioè il potere di ridurre l'entità del risarcimento del danno dovuto.

Secondo la dottrina e la stessa giurisprudenza (Cassazione sezione unica civile 20 giugno 1968, n. 2616), la normativa (differenziata) ora riassunta avrebbe attualmente una giustificazione soltanto storica, riconducibile al sistema del controllo prefettizio sulla responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali, e dunque ad un sistema che è stato ripudiato dalla Costituzione repubblicana.

Muovendo da questa e altre considerazioni, nonché dalle accennate disparità di disciplina, la Corte dei conti e la sezione giurisdizionale della regione siciliana della Corte dei conti sollevarono la questione di legittimità costituzionale delle norme della legge comunale e provinciale e della legge della regione siciliana, più volte citata, n. 16 del 1963. Con sentenza n. 102 del 2 giugno 1977, la Corte costituzionale però dichiarò inammissibile la questione, considerando, tra l'altro, che essa concerneva « non il contrasto della denunciata normativa con gli indicati parametri costituzionali, ma i limiti e i modi di attua-

zione dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, limiti e modi che non possono non essere diversi » nelle varie fattispecie, « postulando valutazioni e deliberazioni che appartengono al legislatore ».

Con la sentenza ora citata, la Corte costituzionale ha in sostanza ritenuto che la differente disciplina legislativa concernente la responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti degli enti locali, se non può di per sé considerarsi in contrasto con la Costituzione, è tuttavia tale da giustificare (o addirittura da sollecitare) un intervento di riforma del legislatore.

Più diffusamente, ai fini di una riforma legislativa in merito alla questione in esame e sulla base dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, sinteticamente esposta nelle pagine che precedono, possono essere messi in evidenza i punti seguenti:

a) il punto di partenza è costituito dal rilievo che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, l'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, attribuendo alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, enuncia un principio tendenzialmente generale e dunque idoneo ad espandersi, magari attraverso l'intervento di opportune disposizioni legislative, in direzione di tutte le situazioni comunque concernenti la contabilità pubblica;

b) è un dato di fatto, che appunto in forza dell'accennata capacità espansiva dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, la giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità contabile e amministrativa dei pubblici amministratori e dipendenti si è andata man mano estendendo nel corso degli anni, per effetto sia di provvedimenti legislativi, come la legge n. 335 del 1976, sia di pronunce giudiziarie; con la conseguenza che quella relativa agli amministratori e impiegati degli enti locali è rimasta l'unica eccezione a una regola ormai generale;

c) tale eccezione, come si è visto, assicura una situazione di privilegio agli amministratori ed impiegati degli enti locali, per i motivi in precedenza indicati e soprattutto per la considerazione che nei loro confronti l'azione di responsabilità, essendo rimessa all'iniziativa degli organi dell'ente danneggiato o all'autorità di vigilanza, è soltanto eventuale, mentre negli altri casi l'azione del procuratore generale della Corte dei conti è obbligatoria;

d) l'obbligatorietà dell'azione del procuratore generale assicura un'imparziale e obiettiva tutela degli interessi connessi alla regolare gestione della finanza pubblica. Ciò invece non si verifica rispetto agli amministratori e dipendenti degli enti locali, in quanto per essi coloro che hanno il diritto di promuovere l'azione possono ometterne l'esercizio, per valutazioni discrezionali, ed anche distorte, così da cagionare in definitiva un danno alle finanze dell'ente pubblico;

e) pertanto di fronte ai prevalenti interessi, ora accennati, le disparità di trattamento che connotano la disciplina della responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali, se può avere una giustificazione storica, non ne ha nessuna da un punto di vista razionale, appunto perché può pregiudicare l'erario degli enti stessi (a differenza di quanto avviene per lo Stato e gli altri enti pubblici);

f) come risulta da ciò che si è detto e dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare, Corte costituzionale n. 68 del 1971), la contabilità pubblica e la responsabilità dei pubblici dipendenti hanno un punto di raccordo (possibile) nel danno all'erario e nel rapporto interno di servizio tra l'agente e l'amministrazione. E sta appunto quì – come dice la Corte costituzionale nella sentenza ora richiamata – « il punto di raccordo tra la giurisdizione contabile in senso stretto e la giurisdizione della Corte dei conti sulle responsabilità in genere dei pubblici dipendenti, per illecito di

gestione, nelle sue varie possibili forme. L'una e l'altra giurisdizione tendono a garantire l'interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale » dell'ente, evitando tra l'altro il sospetto di compiacenti omissioni o l'affermarsi di pratiche lassiste: in ottemperanza anche al duplice principio della « imparzialità » e del « buon andamento » dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione ». « Anche in pratica, d'altronde – aggiunge la Corte – giudizi di conto e giudizi di responsabilità, sia questa contabile o civile, sono strettamente connessi, giacché l'esame dei conti resi obbligatoriamente degli agenti contabili e consegnatari può essere efficace strumento per rivelare inadempimenti di altri funzionari ed agenti ». Laddove quando il giudizio di responsabilità spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, la Corte dei conti, accertato l'illecito, deve limitarsi a farne segnalazione all'amministrazione interessata, con l'effetto che questa è libera di agire o di non agire per il risarcimento del danno;

g) le considerazioni che si sono fatte e specie quelle di cui al punto precedente dimostrano l'evidente incongruenza della disciplina vigente. Attualmente, gli agenti contabili e i consegnatari degli enti locali sono tenuti a trasmettere i conti al procuratore generale della Corte dei conti, ma l'azione di responsabilità per danni, che eventualmente risulti imposta dagli accertamenti compiuti, continua ad essere rimessa, con tutti gli inconvenienti che ne derivano e che sono stati segnalati, alle valutazioni discrezionali degli organi dell'ente o dell'autorità di vigilanza. Con la riforma, invece, si creerebbe, anche rispetto agli amministratori e dipendenti degli enti locali, quel circuito continuo che esiste, per gli altri pubblici dipendenti, tra presentazione del conto, accertamento di eventuali responsabilità e promovimento della relativa azione. In questo modo, peraltro, si favorirebbe anche un più corretto accertamento delle responsabilità penali, per distrazione o per malversazione di pubblico denaro, che possono essere connesse alla responsabilità amministrativa del pubblico dipendente; ciò perché si eviterebbe che l'inerzia tante volte ingiustificata degli enti locali incentivi azioni di supplenza da parte della magistratura penale.

Le accennate esigenze giustificano una iniziativa legislativa specifica che disciplini la materia, indipendentemente dalla più ampia regolamentazione concernente le autonomie locali prevista dal disegno di legge governativo attualmente all'esame del Senato (presentato il 16 novembre 1983, atto Senato n. 311). Tale progetto, che riprende il lavoro legislativo già svolto nell'ottava legislatura, si occupa infatti anche delle questioni qui delineate stabilendo in particolare, all'articolo 90, che « gli amministratori e i dipendenti dei comuni e delle province rispondono, secondo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato, dei danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni agli enti stessi, con azione o omissione anche solo colposa.

Gli amministratori e i dipendenti per le responsabilità di cui al presente articolo sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ».

Tale disciplina si muove nel senso delineato dalla presente proposta di legge giacché, come si legge nella relazione, le norme citate e quelle connesse « riconducono la disciplina della responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali verso i terzi nonché verso le amministrazioni di appartenenza a quanto previsto, per gli stessi tipi di responsabilità, per i dipendenti civili dello Stato ».

Appare tuttavia opportuna una iniziativa autonoma che consenta un'urgente definizione degli specifici problemi qui prospettati; a tal fine viene presentata la presente proposta di legge, che si raccomanda alla sollecita approvazione delle Camere.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli amministratori e i dipendenti dei comuni e delle province rispondono, secondo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato, dei danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni agli enti stessi, con azione od omissione anche solo colposa.

Gli amministratori e i dipendenti, per le responsabilità di cui al presente articolo, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

ART. 2.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è promossa dal procuratore generale della Corte dei conti d'ufficio o su denuncia del comitato di controllo.

Essa può anche essere promossa rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione consiliare. L'azione di responsabilità può anche essere promossa direttamente da un elettore del comune o della provincia; in tal caso si può dar corso al giudizio solo se la sezione giudicante, con ordinanza in camera di consiglio, dichiari l'azione non manifestamente infondata.

L'amministrazione può sempre costituirsi in giudizio e, in caso di azione diretta, può essere condannata alle spese di giudizio; l'elettore che ha esercitato l'azione popolare può essere condannato alle spese di giudizio anche a seguito dell'ordinanza di cui al comma precedente.

Qualora sussista fondato timore di pregiudizio dei diritti dell'ente, l'organo, che promuove l'azione di responsabilità, può chiedere i provvedimenti cautelari al presidente della sezione giudicante, che

provvede sentito il procuratore generale e le altre parti interessate.

ART. 3.

Sono abrogati gli articoli 261, 263, 264 e 265 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.